



***EMENDAMENTI PER IL SENATO
AL DDL AS 981
LEGGE DI BILANCIO 2019-2021***

Roma, 11 dicembre 2018

Emendamento AS 981

All'articolo 1, sostituire il comma 67 con il seguente:

«L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

“5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore.»

MOTIVAZIONE

Ferma restando la disciplina sugli ambiti territoriali, l'emendamento chiarisce che i Comuni non capoluogo di Provincia sono obbligati a ricorrere alle stazioni uniche appaltanti delle Province e delle Città metropolitane, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione superiori alla soglia di 150.000 euro prevista nel Codice dei contratti pubblici, ove essa sia effettivamente costituita, a decorrere dalla data del 1° maggio 2019.

Per gli appalti di forniture e servizi restano in vigore le previsioni attuali del Codice de contratti pubblici con la facoltà dei Comuni non capoluogo di provincia di rivolgersi alle diverse centrali di committenza esistenti. Resta altresì ferma la disciplina di settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete.

La modifica apportata alla Camera dei Deputati con la sostituzione della parola “ricorrono” con le parole “possono ricorrere” renderebbe infatti del tutto inutile la disposizione rispetto alla situazione attuale poiché la facoltà è già consentita nella disciplina vigente.

Il terzo periodo prevede infine una disposizione transitoria per la gestione degli appalti di lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nella norma, al fine di favorire una più rapida conclusione delle procedure già avviate di aggiudicazione degli appalti di lavoro e consentire a tutti gli enti locali di adeguare la loro organizzazione alla nuova disciplina.

Emendamento AS 981

All'articolo 1, comma 71 primo periodo, sostituire le parole "nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025" con le parole "**nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025**".

All'articolo 1, comma 71, secondo periodo, sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le parole "**Conferenza unificata**".

All'articolo 1, comma 72, sostituire la parola "comuni" con le parole "**enti locali**" e la parola "comune" con la parola "**ente**".

All'articolo 1, comma 72, lettera c) sono soppresse le parole "dei comuni".

All'articolo 1, comma 73, le parole "Il Comune" sono sostituite dalle parole "**L'ente locale**".

All'articolo 1, comma 74, le parole "dei comuni" sono sostituite con le parole "**degli enti**".

All'articolo 1, comma 75, le parole "dai comuni" sono sostituite con le parole "**dagli enti**".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a destinare anche alle Province e alle Città metropolitane le risorse del Fondo investimenti per gli enti territoriali che le modifiche approvate dalla Camera dei Deputati hanno destinato soltanto ai Comuni, con l'adeguamento degli stanziamenti previsti.

Emendamento AS 981

All'articolo 1, dopo il comma 85 aggiungere il seguente comma:

“85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prevedere anche per le Province e le Città metropolitane risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di loro competenza a valere sul Fondo investimenti per gli enti territoriali. La Camera dei Deputati ha infatti previsto una destinazione a questo fine soltanto ai Comuni.

Emendamento AS 981

All'articolo 1, comma 89, primo periodo, sostituire la parola "300" con la parola "50"; sostituire le parole "a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento" con le parole **"altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,"**.

All'articolo 1, comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: **"Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle Province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."**

All'articolo 1, comma 90, sopprimere le parole **"e limitatamente alle prime 50 unità di personale"**.

All'articolo 1, comma 91, dopo le parole "e dei trasporti" aggiungere le parole **" , degli enti territoriali"**.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a coordinare l'istituzione della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" con la necessità di consolidare le strutture delle Province che svolgono funzioni di progettazione e realizzazione degli investimenti e quelle di supporto agli enti locali del loro territorio, in una prospettiva di miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi di progettazione e di acquisto di tutto il sistema delle autonomie locali e di rilancio degli investimenti a livello territoriale, per supportare l'attuazione delle disposizioni della legge 56/14, del nuovo codice dei contratti pubblici e le previsioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del ddl bilancio 2019, sulle stazioni uniche appaltanti nelle province e nelle città metropolitane.

La procedura centralizzata utilizzata per le assunzioni del personale provinciale o metropolitano favorisce il coordinamento tra le attività delle strutture tecniche territoriali e quelle della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" e l'accelerazione delle procedure per dotarsi di strutture tecniche adeguate per progettare e realizzare le opere pubbliche necessarie al rilancio del Paese.

Emendamento AS 981

All'articolo 1, comma 88, sostituire le parole "degli enti territoriali interessati" con le parole "**delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,**".

All'articolo 1, comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: "**Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.**"

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a coordinare l'istituzione della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" con la necessità di consolidare le strutture delle stazioni uniche appaltanti provinciali e metropolitane che svolgono funzioni progettazione e realizzazione dei lavori pubblici per tutto il sistema delle autonomie locali, per supportare l'attuazione delle disposizioni nell'articolo 16, comma 4, del ddl bilancio 2019.

La procedura centralizzata utilizzata per le assunzioni del personale della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" in questo modo si coordina con un'azione di rafforzamento delle strutture tecniche territoriali essenziali per progettare e realizzare le opere pubbliche necessarie al rilancio del Paese.

Emendamento AS 981

All'articolo 1, dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

“218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 845, secondo periodo, le parole “25 per cento” sono sostituite dalle parole “75 per cento”;**
- b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: “Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.”;**
- c) al comma 847, le parole “25 per cento” sono sostituite con le parole “50 per cento”.**

MOTIVAZIONE

La legge di bilancio 2018, all'articolo 1, commi 844-847, ha riaperto per le Province delle regioni a statuto ordinario una possibilità di assunzione sulla base di precisi limiti e nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla legge, ma l'attuazione di queste disposizioni è ancora molto lenta, a causa di alcune difficoltà di interpretazione, della complessità delle procedure e delle difficoltà che molte Province hanno ad approvare i loro bilanci preventivi.

Le proposte di modifica mirano ad ampliare gli spazi di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e a semplificare le procedure di assunzione con l'obiettivo di consentire a tutte le Province (dopo anni di blocco completo delle assunzioni e di trasferimenti di personale) di ricreare rapidamente strutture professionali adeguate allo svolgimento delle funzioni previste dalle leggi.

Emendamento AS 981

All'articolo 1, dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

“Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1- ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.257, è esteso da cinque a dieci anni.”

MOTIVAZIONE

Considerata la situazione di particolare criticità della finanza degli enti in situazione di dissesto si propone, senza intervenire sull'articolo 259 del TUEL, di estendere il termine di 5 anni dello stesso articolo previsto sino a dieci.

Accanto alle criticità di carattere finanziario, infatti, va valutato nello specifico che la riforma avviata dalla legge n. 56/14, volta a trovare una sua completa attuazione attraverso la riforma costituzionale, poi bocciata dal referendum, ha fatto sì che tutti gli adempimenti, anche riferiti ai processi di risanamento finanziario previsti dal TUEL, si siano di fatto arrestati, proprio in virtù del processo di riordino istituzionale che ha attraversato gli ultimi 4 anni, facendo decorrere anche i relativi termini di legge. E' per tale motivo che si chiede una specifica deroga per le Province.

Emendamento AS 981

All'articolo 1, dopo il comma 499, aggiungere il seguente comma:

“499-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50% dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a porre una riserva di utilizzo delle risorse per nuovi investimenti che il legislatore ha inteso prevedere per le Regioni a Statuto ordinario, a favore delle Province, dei Comuni e delle Città Metropolitane dei rispettivi territori.

Emendamento AS 981

All'articolo 1 i commi 513 e 515 sono soppressi.

MOTIVAZIONE

Le modifiche intervenute alla Camera dei Deputati non sono affatto in linea con le finalità e gli obiettivi della norma, che erano quelli di garantire una sostenibilità duratura dei bilanci delle Province.

L'emendamento provvede ad eliminare le due procedure, previste ai commi 513 e 515, che individua l'iter di monitoraggio degli interventi che verranno prodotti con le risorse di cui al comma 512. Tali risorse infatti non devono poter essere utilizzate senza ulteriori condizionamenti rispetto a tempi e procedure di monitoraggio, neanche per quanto nello specifico riguarda gli interventi sulle scuole.

Emendamento AS 981

Dopo il comma 514 è aggiunto il seguente:

“514 bis: a valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, art. 1, legge n. 190/14, al netto del concorso finanziario di cui all'art. 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.”

MOTIVAZIONE

Affinchè tutte le Province siano in grado di approvare il bilancio di previsione 2019-2021, in modo da garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, con particolare riferimento alla manutenzione di strade e scuole, occorre individuare un fondo di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinarsi agli enti in base al rapporto tra le manovre finanziarie a loro carico fotografate al 1.1.2019 (al netto di tutti i contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512) e le entrate proprie.

L'ultima parte dell'emendamento è invece finalizzata a fare in modo che il criterio di riparto che verrà utilizzato tra le Province delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 512, possa essere utilizzato anche per le risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'anno 2021 in poi.

INCREMENTO RISORSE ORDINARIE PER STRADE E SCUOLE

Emendamento AS 981

Al comma 512, sostituire le parole “250 milioni” con le parole “280 milioni”

MOTIVAZIONE

Lo stanziamento previsto al comma 512 è ancora insufficiente per garantire un minimo adeguato esercizio delle funzioni proprie delle Province; per tale motivo l'emendamento incrementa fino a 280 milioni le risorse assegnate.

Emendamento AS 981

Dopo il comma 512 è aggiunto il seguente:

“512 bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l’attribuzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’anno 2021 e successivi.”

MOTIVAZIONE

L’ultima parte dell’emendamento è finalizzata a fare in modo che il criterio di riparto che verrà utilizzato tra le Province delle Regioni a statuto ordinario per le risorse di cui al comma 512, possa essere utilizzato anche per quelle già stanziare all’articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall’anno 2021 in poi.

Emendamento AS 981

All'articolo 1, comma 516, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in particolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.»

All'articolo 1, comma 516, secondo periodo sostituire le parole “delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa” con le parole “**delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti**”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire a Province e Città Metropolitane un piano pluriennale di risorse per manutenzione straordinaria (2019-2023) destinato in maniera specifica a ponti, viadotti e gallerie, in particolare della rete di viabilità secondaria.

Una rilevazione dell'UPI, effettuata a seguito delle sollecitazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Provveditorati OOPP a valle degli eventi del Ponte Morandi a Genova, ha fatto emergere un numero complessivo di opere di oltre 5900, delle quali quasi 2000 necessitano di interventi urgenti in quanto già soggetti a limitazione di transito o portata.

Oltre 14.000 opere sono da sottoporre a monitoraggio per complessivo fabbisogno di 560 milioni; mentre le risorse necessarie per la messa in sicurezza ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro.

Senza tali risorse aggiuntive risulta impossibile effettuare gli interventi di messa in sicurezza già chiaramente individuati e progettati.

Una recentissima ricerca della Fondazione Caracciolo di ACI ha messo in evidenza la carenza strutturale di risorse destinate alla viabilità secondaria in gran parte gestita da Province e Città metropolitane, mentre nel Contratto di Programma con ANAS sono previsti investimenti complessivamente pari a 29.5 miliardi di euro per il quinquennio 2016-2020.

La copertura viene individuata nel fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali.